

**Comune di SILVI**

Provincia di Teramo

**Regolamento**

*per la*

**DISCIPLINA**  
*del* **COMMERCIO**  
*su* **AREE PUBBLICHE**

*elaborato ai sensi della Legge Regione Abruzzo 31 luglio 2018 n. 23  
e del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114*

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 26 giugno 2019*

# **Comune di SILVI**

*Provincia di Teramo*

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Mercati e fiere di valenza storica
- Art. 4 Concertazione dell'attività programmatica
- Art. 5 Compiti degli uffici comunali
- Art. 6 Requisiti di accesso e disposizioni generali sull'esercizio dell'attività
- Art. 7 Regimi amministrativi di esercizio dell'attività
- Art. 8 Esercizio dell'attività mediante posteggio
- Art. 9 Concessione di posteggio
- Art. 10 Utilizzazione del posteggio
- Art. 11 Scambio reciproco di posteggio
- Art. 12 Disciplina del subingresso nei titoli abilitativi su posteggi dati in concessione
- Art. 13 Attività di vendita in forma itinerante
- Art. 14 Produttori agricoli ed esercizio dell'attività su aree pubbliche
- Art. 15 Bandi e criteri per la concessione di posteggi
- Art. 16 Soppressione, riconversione e riqualificazione del mercato
- Art. 17 Trasferimento dei mercati e modifiche dei posteggi
- Art. 18 Carte di esercizio ed attestazioni annuale
- Art. 19 Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 20 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 21 Tariffe per la concessione: disciplina transitoria. Rinvio

# **Comune di SILVI**

*Provincia di Teramo*

Art. 22 Normativa igienico-sanitaria

Art. 23 Occupazione abusiva di suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate

Art. 24 Pubblicità dei prezzi di vendita

Art. 25 Manifestazioni con particolari finalità

Art. 26 Decadenza e sospensione dei titoli abilitativi

Art. 27 Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche

Appendice dei rinvii normativi

Schede aree e disposizioni speciali

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

## Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, al dettaglio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale 31 luglio 2018 n. 23, tenuto conto dell'esclusione operata, dalla Legge di Stabilità 2019, del commercio su area pubblica dall'applicazione della Direttiva Bolkestein e dell'abrogazione dell'articolo 70 del D.Lgs n. 59/2010 e s.m.i..
2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale.
3. Il regolamento acquista efficacia dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva e potrà essere modificato quando necessario con le stesse modalità dell'approvazione.
4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli operatori di commercio operanti in Abruzzo su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, ai produttori agricoli di cui al D.Lgs n. 228/2001.

## Art. 2 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si definiscono:
  - a. **commercio su aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;
  - b. **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
  - c. **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
  - d. **concessione di posteggio**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;
  - e. **posteggio isolato o fuori mercato**, uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;
  - f. **mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- g. **mercato riservato agli imprenditori agricoli**, il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'*articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* (Legge finanziaria 2007), nonché le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'*articolo 4 del D.Lgs. n. 228/2001*, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata;
- h. **imprenditori agricoli**, i soggetti che, in forma singola o associata, esercitano una delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che risultino iscritti al registro delle imprese di cui alla *legge n. 580/1993*;
- i. **mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo**, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'hobbismo, l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;
- l. **fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- m. **fiera promozionale**, le manifestazioni fieristiche di carattere straordinario finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche;
- n. **presenze** in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato anche se non ha svolto l'attività;
- o. **spunta**, l'assegnazione temporanea di un posteggio, occasionalmente libero, in un mercato o in una fiera;
- p. **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- q. **associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative** per il commercio su aree pubbliche, le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello regionale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;
- r. **mercato specializzato**, il mercato in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

- s. **fiera specializzata**, la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa;
- t. **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero datata 3 aprile 2002;
- u. **attrezzature**, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

## Art. 3 – Mercati e Fiere di valenza storica

1. Ai sensi dell'art. 81-bis della legge regionale n° 23 del 31 luglio 2018, la Regione Abruzzo riconosce i mercati e le fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche e stabilisce i requisiti e le modalità ai fini dell'individuazione dei mercati di valenza storica o di particolare pregio; la regione altresì individua le iniziative volte alla loro promozione e valorizzazione in collaborazione con i comuni, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio su aree pubbliche.

Si definiscono:

- a) "Mercati a valenza storica", i mercati nei quali l'attività mercatale è svolta da almeno 50 anni, anche se in modo non continuativo e non necessariamente nella sede mercatale originaria e che mantengono inalterate le caratteristiche merceologiche espressive della tipicità locale del contesto economico, storico-architettonico e culturale in cui si sono sviluppate;
- b) "Mercati a valenza storica di tradizione", i mercati a valenza storica che abbiano una origine attestata e documentabile risalente ad almeno 100 anni dal momento di richiesta del riconoscimento;
- c) "Mercati di particolare pregio", nei quali l'attività commerciale è svolta da almeno 30 anni e che si caratterizzano per la presenza di uno o più dei seguenti elementi inequivocabilmente documentabili ed attestabili dal comune territorialmente competente:
  - 1) strutture coperte o scoperte aventi caratteri costruttivi, decorativi e funzionali di rilevante interesse, anche storico-artistico, che conservano ancora i loro elementi di originalità (pregio architettonico);
  - 2) peculiare localizzazione del mercato nel tessuto urbano che lo rende funzionale al servizio per il consumatore e rispettoso del contesto e del decoro urbano, nonché dell'ambiente in quanto non sorgente emissiva di inquinamento acustico, atmosferico o ambientale (pregio urbanistico);

# **Comune di SILVI**

*Provincia di Teramo*

- 3) elevato livello di specializzazione nell'assortimento dei prodotti posti in vendita con particolare riferimento a quelli che valorizzano le produzioni tipiche locali (pregio merceologico);
  - 4) concomitanza dell'attività mercatale con eventi, iniziative, ricorrenze e manifestazioni che attribuiscono al mercato una connotazione culturale e sociale anche di rilievo sovra locale (pregio turistico - attrattivo).
2. Qualora l'Ente ritenesse opportuno individuare mercati o fiere su aree pubbliche di valenza storica o di particolare pregio, questi verranno individuati e/o disciplinati con appositi atti.

## **Art. 4 – Concertazione dell'attività programmatoria**

1. Secondo quanto previsto dalla legge regionale n° 23/2018 il Comune, al fine dell'adozione degli strumenti programmatici e regolamentari in materia di commercio su aree pubbliche, provvederà ad attuare la concertazione preliminare con tutti gli attori interessati; a tal fine sarà richiesto il parere preliminare sul presente atto regolamentare alle associazioni dei consumatori, organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

## **Art. 5 – Compiti degli Uffici comunali**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il competente servizio SUAP assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza, queste ultime spettanti al Servizio Polizia Locale.
2. Limitatamente agli adempimenti relativi al funzionamento dei mercati, gli operatori di Polizia Locale addetti al servizio nei mercati, operano anche in conformità alle direttive impartite dal Responsabile del servizio competente citato.
3. Nel caso di rilascio di autorizzazione all'esercizio del commercio alimentare su area pubblica, o ricevimento di SCIA/comunicazione, il competente ufficio comunale provvederà a ricevere altresì la notifica igienico sanitaria da parte del titolare dell'attività inviandola successivamente all'azienda sanitaria locale competente per territorio.

## **Art. 6 – Requisiti di accesso e disposizioni generali sull'esercizio dell'attività**

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche o da imprese regolarmente costituite, in possesso dei requisiti morali e/o

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

professionali di accesso e di esercizio previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, riportato in appendice al presente regolamento.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:
  - a. su posteggi dati in concessione;
  - b. in forma itinerante.
3. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentita ai dipendenti o collaboratori familiari in possesso dei requisiti morali e professionali; la condizione di dipendente deve essere comprovata mediante dichiarazione resa dal titolare stesso accompagnata da copia del libro matricola aziendale dal quale risulti il dipendente; la condizione di collaboratore familiare deve risultare da specifica attestazione di iscrizione all'Inps del soggetto in qualità di collaboratore familiare.
4. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, comprovando la propria condizione all'interno della società.
5. Qualora il commercio su aree pubbliche sia svolto nelle stazioni e nelle autostrade, lo stesso è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.
6. I soggetti legittimati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione Europea di provenienza possono esercitare il commercio su aree pubbliche su tutto il territorio comunale, fatto salvo il rispetto del presente regolamento.
7. L'esercizio del commercio sulle aree demaniali non comunali è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto al rispetto della normativa sanitaria comunitaria del Regolamento CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 ed 882/2004 nonché delle norme normativa nazionale che tutela le esigenze igienico-sanitarie.
9. Sono illegittime le discriminazioni o priorità manifestate nei confronti degli operatori in base alla loro nazionalità o residenza, nonché la creazione di zone di tutela e di rispetto per l'attività degli operatori commerciali a posto fisso.

## **Art. 7 – Regimi amministrativi di esercizio dell'attività**

1. I regimi amministrativi per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sono indicati dalla tabella A allegata al D.lgs. 25/11/2016 n. 222, sezione I, punto 2, (riportato in appendice al presente regolamento), ferma restando l'applicazione del principio di ulteriori livelli di semplificazione di cui all'art. 5 del medesimo D.Lgs. n. 222/2016.



# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

2. L'avvio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio nel settore non alimentare è soggetto ad autorizzazione commerciale e contemporanea concessione rilasciate dal SUAP del Comune secondo le procedure ed i criteri previsti dal presente regolamento.

L'avvio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggio nel settore alimentare è soggetto ad autorizzazione commerciale e contemporanea concessione rilasciate dal SUAP del Comune secondo le procedure ed i criteri previsti dal presente regolamento; è inoltre soggetta a NIAS (notifica ai fini della registrazione), ai sensi dell'art. 6 del regolamento 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE, ai fini dell'inoltro alla ASL di Teramo da presentarsi al SUAP, il quale provvede all'inoltro alla ASL di Teramo.

3. In ottemperanza dell'art. 5 del D.Lgs. n. 222/2016, l'avvio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante nel settore non alimentare è soggetto a SCIA, ai sensi dell'art. 19 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., da presentarsi al SUAP del Comune.

L'avvio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante nel settore alimentare è soggetto a SCIA UNICA, ai sensi dell'art. 19-bis della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., da presentarsi al SUAP del Comune, unitamente alla NIAS (notifica ai fini della registrazione), ai sensi dell'art. 6 del regolamento 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE, ai fini dell'inoltro alla ASL di Teramo.

4. Il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita sulle aree pubbliche è soggetta a comunicazione, e contestuale NIAS in caso di vendita nel settore alimentare, secondo le procedure ed i criteri previsti dal Comune.

## **Art. 8 – Esercizio dell'attività mediante posteggio**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati, fuori mercato e nelle fiere si svolge mediante l'utilizzo di posteggio.
2. Il titolo abilitante all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP del Comune di Silvi, secondo le procedure e i criteri previsti dal presente Regolamento. Per ogni singolo posteggio è rilasciata una concessione ed un titolo abilitativo all'esercizio dell'attività su quel posteggio.
3. L'amministrazione comunale può sempre procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse; in questo caso all'operatore è assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
4. Il titolo abilitativo di cui al precedente punto 2 consente anche:

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

- a. l'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
  - b. la partecipazione alle fiere sull'intero territorio nazionale.
3. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.
  4. Il titolo abilitativo dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche la somministrazione dei medesimi, nei posteggi isolati ove l'esercizio di somministrazione è consentito; tale circostanza risulta da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

## Art. 9 – La Concessione di Posteggio

1. Il Comune, previo bando pubblico, provvede all'assegnazione dei posteggi al mercato e fuori mercato finalizzati all'esercizio del commercio su area pubblica, anche in relazione ad eventuali nuovi mercati o nuovi posteggi fuori mercato.
2. Il Comune invia al Servizio regionale competente il bando pubblico al fine della pubblicazione, entro i trenta giorni successivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

I bandi sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. I suddetti bandi prevedono termini e condizioni di partecipazione, al fine di consentire l'elaborazione di una graduatoria sulla base dei criteri e punteggi attribuiti conformemente al presente Regolamento.

3. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nelle fiere ha una durata pari a dieci anni.
4. All'interno del medesimo mercato un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare o non alimentare.
5. Una volta approvata la graduatoria definitiva il Comune assegna il posteggio ai soggetti che ne hanno titolo rilasciando la concessione di posteggio e la contestuale autorizzazione all'esercizio dell'attività.
6. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali è comprovato mediante la documentazione

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

## Art. 10 – Utilizzazione del Posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio deve utilizzare il posteggio nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l'occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere merceologico disposti eventualmente dal Comune.
2. I posteggi occasionalmente liberi per l'assenza del titolare del posteggio o i posteggi non assegnati nel mercato, fuori mercato o nella fiera, sono temporaneamente assegnati (spunta) ad altri operatori che ne fanno richiesta tenuto conto del maggior numero di presenze maturate esclusivamente in quel mercato o in quella fiera.

Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non viene assegnato il posteggio occasionalmente libero, ad eccezione del caso in cui il soggetto che si presenta, pur avendo ottenuto l'assegnazione in via temporanea, si rifiuti di occupare il posteggio occasionalmente disponibile.

A parità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal titolare, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.

Non si fa luogo ad assegnazione temporanea di quei posteggi per i quali il Comune avesse concesso legittimamente eventualmente l'occupazione con una struttura tipo box o chiosco o simile, purché tale concessione sia avvenuta nel rispetto della normativa edilizia, urbanistica, ambientale e sanitaria.

3. Ai fini dell'assegnazione giornaliera dei posteggi liberi, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.
4. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia sostitutiva ai sensi di legge.
5. L'assegnazione temporanea dei posteggi alimentari o non alimentari avviene a favore di altri operatori appartenenti al medesimo settore merceologico, e solo in mancanza, ad altri operatori aventi titolo appartenenti a settore merceologico diverso.
6. La registrazione delle presenze dei beneficiari dei posteggi assegnati in spunta nel mercato e nelle fiere è effettuata dalla polizia locale mediante

# **Comune di SILVI**

*Provincia di Teramo*

l'annotazione dei dati anagrafici del titolare, ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è intestatario. La presenza degli operatori è registrata in riferimento al relativo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a diversi titoli abilitativi. Qualora l'operatore sia in possesso di più titoli abilitativi validi per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essi intende partecipare.
8. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di un posteggio, rinunci all'occupazione medesima.

## **Art. 11 – Scambio reciproco di posteggio**

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del responsabile del competente ufficio comunale, nonché nel rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni indicate per ciascun mercato nelle schede allegate al presente regolamento.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che gli interessati inoltrino apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. Il provvedimento con il quale si accerta la volontà di scambio reciproco del posteggio e la conseguente rinuncia alle originarie concessioni e con il quale si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del responsabile del competente ufficio comunale. La durata delle concessioni rimane invariata.
4. Nel consentire lo scambio dei posteggi è necessario tenere conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla, così come resteranno invariate le singole superfici dei posteggi scambiati.

## **Art. 12 – Disciplina del subingresso nei titoli abilitativi su posteggi dati in concessione**

1. Ferma restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale, il cessionario subentra nel titolo abilitativo all'esercizio dell'attività e nella concessione di posteggio del cedente.

# **Comune di SILVI**

*Provincia di Teramo*

2. Nel caso di trasferimento per causa di morte, gli eredi che assumono la gestione dell'impresa, anche in mancanza dei requisiti soggettivi e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.
3. In tutti i casi di subingresso, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa.
4. Nel caso in cui l'operatore sia abilitato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.
5. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare del titolo abilitativo su posto fisso, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Suap comunale che provvede alle necessarie annotazioni.
6. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai produttori agricoli il titolo abilitativo e la concessione sono reintestate esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.
7. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinato alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cessionario.
8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.

## **Art. 13 – Attività di vendita in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune con apposita Ordinanza e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune.
2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale nonché alle disposizioni in materia igienico-sanitaria stabilite dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002 e riportate nel presente Regolamento.
3. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività itinerante consente anche:
  - a. l'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
  - b. l'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

c. la partecipazione alle fiere.

4. Ogni titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferito alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante.

Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua sulle aree comunali non interdette, con mezzi mobili e soste nel medesimo punto aventi durata non superiore a sessanta minuti, con divieto assoluto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote e con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri decorso detto periodo di sosta.

È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

6. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

## **Art. 14 – Produttori agricoli ed esercizio dell'attività su aree pubbliche**

1. Per i produttori agricoli, ai sensi del D. Lgs. 18/05/2001 n. 228, la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.  
Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività.
2. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114.
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta da parte dei produttori agricoli è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

4. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, è riservata ai produttori agricoli una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi.

4-bis Con apposito atto l'Amministrazione comunale può, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 228/2001, concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000, con gli imprenditori agricoli, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

5. I posteggi riservati ai produttori agricoli qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, devono essere temporaneamente assegnati in spunta in via prioritaria, a ulteriori produttori agricoli .

6. In assenza di richieste da parte di produttori agricoli i posteggi riservati possono essere temporaneamente assegnati anche ad altri operatori non produttori agricoli .

7. La qualità di imprenditore agricolo , oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi delle vigenti normative in materia.

8. Può essere fatta , in relazione alla stagionalità della produzione agricola, un' assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli per l'intero anno solare oppure per periodi limitati dell'anno, fermo restando la durata complessiva della concessione.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, per la disciplina dei produttori agricoli è fatto integrale rimando alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 228/2001.

## **Art. 15 – Bandi e Criteri per la concessione di posteggi**

1. La concessione del posteggio su area pubblica nei mercati comunali, fuori mercato, e nelle Fiere (fatto salvo le FIERE per le quali l'amministrazione comunale decide di procedere con la concessione annuale) è rilasciata dal Responsabile del servizio SUAP competente sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando pubblico per l'assegnazione di nuovi posteggi o di posteggi liberi e disponibili.

Al Bando pubblico è allegata la planimetria dei posteggi con indicato il numero dei posteggi stessi, la loro merceologia e la dimensione.

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

2. La graduatoria è approvata dal suddetto responsabile con propria determinazione entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, sulla base dei criteri di cui al presente regolamento.

Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

3. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria definitiva, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.
4. Possono partecipare alla selezione per i posteggi le persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 7 del presente regolamento.
5. Le domande per l'assegnazione delle aree, complete di bollo, devono essere inviate al Comune, pena l'esclusione dalla selezione, utilizzando il modello allegato al bando, secondo le modalità indicate dal BANDO stesso.
6. Le domande possono essere presentate a partire dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso sull'Albo Pretorio del Comune e debbono comunque essere inviate entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'avviso stesso.
7. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
8. È consentito presentare più domande, fatta salva la destinazione d'uso della singola area pubblica.
9. La domanda deve contenere:
  - dati anagrafici del richiedente;
  - Codice Fiscale e Partita IVA;
  - numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese, se già effettuata;
  - indicazione dell'area pubblica a cui la domanda si riferisce;
  - estremi dell'autorizzazione amministrativa/SCIA e della concessione in scadenza, se possedute;
  - consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.
10. Alla domanda devono essere allegati, a pena di nullità della stessa, i seguenti documenti:
  - copia del documento di identità (non necessario nel caso di firma digitale);



# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

- copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini non residenti nell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- altra documentazione necessaria eventualmente stabilita dal bando.

11. Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e *in toto* ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

12. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso:

- la spedizione delle domande fuori dal termine e con modalità diverse da quelle previste dal bando e dal regolamento;
- la mancata allegazione di copia dei documenti previsti dal presente articolo e dal Bando;
- l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente;
- la presentazione della domanda su modello diverso da quello allegato al bando.

13. **Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni di Posteggi in mercati e fuori mercato esistenti.**

Nelle procedure di selezione, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:

a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel settore del commercio su area pubblica, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'ultimo eventuale dante causa.

Punteggi: anzianità di iscrizione = 0,5 punti per ogni anno effettivo di iscrizione dell'azienda.

b) anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione.

Punteggi: anzianità di posteggio = 1 punto per ogni anno effettivo di esercizio/possesso della concessione nel posteggio oggetto di Bando.

c) nel caso di concessione di posteggi ubicati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a), comunque prioritari, si attribuisce un punteggio pari a 8 punti per l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato di rispettare eventuali condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, come meglio definiti dal Comune nel Bando pubblico di assegnazione.

d) a parità di punteggio totale il posteggio è assegnato mediante sorteggio.

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

## 14. Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni di posteggi nei mercati di nuova istituzione e di posteggi fuori mercato di nuova istituzione.

Nelle procedure di selezione, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:

a) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5

Devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici regionali e del Made in Italy (riferito ai prodotti non alimentari);
- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
- l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali;

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3

Può essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

- la consegna della spesa a domicilio;
- servizi di prenotazione o vendita via internet;

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2

Devono essere garantiti:

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);

d) al fine di qualificare il mercato e fornire un servizio all'utenza attualmente mancante, impegno alla vendita di determinati prodotti all'interno del settore non alimentare (es. tessuti e tende, ferramenta e/o casalinghi, detersivi e prodotti simili, articoli per la casa, articoli sportivi, ec.): punti 3.

e) A parità di punteggio si applica il criterio dell'anzianità di impresa riferita al commercio su aree pubbliche.

## 15. Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni di posteggi in caso di riconversione, riqualificazione e riorganizzazione dei mercati esistenti o dei posteggi fuori mercato esistenti.

Nelle procedure di selezione, nel caso di pluralità di domande concorrenti, si applicano i seguenti criteri:

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

a) anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel settore del commercio su area pubblica, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'ultimo eventuale dante causa.

Punteggi: anzianità di iscrizione = 0,5 punti per ogni anno effettivo di iscrizione dell'azienda.

b) anzianità acquisita nel mercato al quale si riferisce la selezione.

Punteggi: anzianità di posteggio = 1,5 punto per ogni anno effettivo di esercizio/possesso della concessione nel posteggio oggetto di Bando.

c) criterio correlato alla qualità dell'offerta: punti 5

Devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:

- vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici regionali e del Made in Italy (riferito ai prodotti non alimentari);
- offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti;
- l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali.

d) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: punti 2

Devono essere garantiti:

- la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
- l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);

e) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: punti 3

Può essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:

- la consegna della spesa a domicilio;
- servizi di prenotazione o vendita via internet.

16. Relativamente alle **Fiere**, nel caso in cui il numero dei posteggi nelle fiere sia variabile di anno in anno e la concessione sia, pertanto, assegnata anno per anno, il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio.

Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi 3 anni. In caso di parità di punteggio totale, allo

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

stesso dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, in caso di concessione annuale, è pubblicata all'albo comunale almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.

L'assegnazione dei posteggi non occupati all'apertura della fiera è effettuata durante l'orario stabilito dal comune.

Esaurita la graduatoria degli operatori presenti si procede ad assegnare i rimanenti posteggi secondo la spunta.

## **Art. 16 – Soppressione, riconversione e riqualificazione del mercato**

1. La soppressione del mercato o fiere potrà essere disposta dal Comuni con atto deliberativo del Consiglio in presenza delle seguenti condizioni:
  - a. caduta sistematica della domanda;
  - b. numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;
  - c. motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.
2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, l'amministrazione comunale può disporre lo spostamento definitivo del mercato o la soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti.

In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, con conservazione integrale dell'anzianità maturata.

3. L'amministrazione comunale potrà disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:
  - a) la sospensione di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;
  - b) il trasferimenti di fiere e mercati;
  - c) le variazioni di data di svolgimento.
4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata tenendo conto:
  - a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

- b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;
  - c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;
  - d) delle esigenze di polizia stradale ed in particolare di quelle relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;
  - e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;
  - f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;
5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con avviso pubblico, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

## **Art. 17 – Trasferimento dei mercati e modifiche dei posteggi.**

1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dall'amministrazione comunale sentite le associazioni dei consumatori e le associazioni degli operatori maggiormente rappresentative.
2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno può essere disposto per:
  - a. motivi di pubblico interesse;
  - b. cause di forza maggiore;
  - c. limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.
3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:
  - a. anzianità di presenza su base annua; nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

- b. anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione al Registro delle Imprese nell'attività di commercio su area pubblica;
  - c. dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.
4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata nel rispetto dei criteri del precedente comma 3.

## Art. 18 – Carte di Esercizio ed Attestazione annuale

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti "alla spunta", è subordinato al possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale di cui al presente articolo.
2. La Carta di esercizio è un documento identificativo dell'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell'impresa con relativa iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore.
3. La Carta di esercizio è compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q), ovvero tramite i Centri di assistenza tecnica. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall'intervenuta modifica.
4. L'Attestazione annuale è un documento rilasciato dal Comune ovvero dalle Camere di commercio, industria e artigianato dell'Abruzzo, sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, ovvero dall'Agenzia per le imprese di cui al DPR n. 159/2010 da allegare alla Carta di esercizio che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni. L'attestazione deve essere sempre esibita in caso di controllo.
5. Il SUAP comunale verifica annualmente l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4; la verifica può essere effettuata anche dalle Organizzazioni o dai Centri di assistenza tecnica, a titolo gratuito e sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale.

# **Comune di SILVI**

*Provincia di Teramo*

6. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
7. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro d'origine.
8. Nel caso di violazione delle norme in tema di Attestazione e Carta di Esercizio, sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 96 della legge regionale n. 23/2018.

## **Art. 19 – Indirizzi generali in materia di orari**

1. In conformità alla legge regionale n. 23/2018 articolo 107, si stabilisce che è vietato effettuare mercati nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua.
2. Qualora il mercato ricada in un girone festivo diversi di quelli di cui al comma precedente, lo stesso potrà essere ugualmente effettuato il giorno stesso, anticipato o posticipato, previo accordo con la Polizia Locale, purché siano garantiti il rispetto delle disposizioni in materia di igiene ambientale.
3. Su richiesta da parte di almeno il sessanta per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, l'amministrazione comunale potrà prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, anche su richiesta di almeno l'ottanta per cento degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di dodici all'anno.
4. Nelle schede allegate al presente regolamento sono fissate, per ciascun mercato e posteggio fuori mercato, le fasce orarie di attività, gli orari per lo scarico delle merci durante lo svolgimento dello stesso, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.
5. Qualora se ne verifichi la necessità, su proposta del competente ufficio comunale, o della competente azienda sanitaria locale per le corrispondenti competenze, l'amministrazione potrà stabilire limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su area pubblica per indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, a motivi di carattere igienico-sanitario od altri motivi di pubblico interesse.

## **Art. 20 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Ogni area di svolgimento di mercati sarà interdetta, con apposita ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli

# **Comune di SILVI**

*Provincia di Teramo*

orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

## **Art. 21 – Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio**

1. Ai titolari di posteggio sarà rilasciata con apposito atto la concessione di suolo pubblico.
2. Il provvedimento ha durata stabilita dal presente regolamento nel rispetto del medesimo e del regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.
3. In caso di subingresso, contestualmente all'autorizzazione per il commercio su area pubblica mediante assegnazione di posteggio, è trasferita anche la concessione di suolo pubblico. In tal caso quest'ultima scade al compimento della durata stabilita nell'originaria concessione.
4. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche calcolato sulla base delle tariffe vigenti.
5. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato l'interdizione alle aree mercatali; per poter accedere al mercato l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento agli Agenti di Polizia Locale addetti alla vigilanza.

## **Art. 22 – Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dal Regolamento 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE e relativi allegati.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti, con esclusione delle cassette di legno, plastica, cartone, polistirolo ed ogni altra tipologia inerente imballaggi.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto della normativa igienico sanitaria di cui al sopraccitato regolamento CE e delle prescrizioni indicate dalla competente ASL e deve assicurare, per quanto di competenza, la



# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri in relazione a qualunque tipologia di posteggio o di mezzo o attrezzatura utilizzata.

4. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio o la somministrazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, deve avere, oltre ai requisiti previsti nell'allegato I e II del Regolamento 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

5. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
  - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
  - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;
  - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
6. Le disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
7. Salvo quanto previsto dal comma 8, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.
8. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere c) e d), dell'ordinanza del Ministro della Sanità 3.4.2002 ed i requisiti del Regolamento 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE allegato I e II.
9. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere a), b), c), d) e), dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:
  - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

b) prodotti di gastronomia cotti;

c) prodotti della pesca: vedasi le norme specifiche contenute nel regolamento di igiene urbana e ambientale;

d) molluschi bivalvi vivi;

e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;

10. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

11. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

12. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, deve essere effettuata, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità 3.4.2002, nonché dei requisiti c di cui al Regolamento 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE.

13. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati.

I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

14. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farciture di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 17, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

15. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.
16. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni simili, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica.

I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

17. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione della Notifica Igienico sanitaria di cui all'articolo 6 del Regolamento 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE. Tale Notifica deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

18. Per i negozi mobili, la Notifica igienico sanitaria deve contenere:

- a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;

- b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

19. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità 3.4.2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

- a) allacciamento idrico ad uso potabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;

- b) scarico fognario in presenza di sifone, accessibile da parte di ciascun veicolo;

- c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la

# **Comune di SILVI**

*Provincia di Teramo*

vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

22. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'impresa alimentare, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dalla normativa vigente.

## **Art. 23 – Occupazione abusiva di suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate**

1. Le occupazioni con l'esposizione e la vendita o lo scambio delle merci in spazi e aree pubbliche e private di cui il Comune abbia la disponibilità, effettuate senza il prescritto titolo abilitativo o in violazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 23/2018 sono considerate abusive.
2. Il competente servizio di Polizia Locale nel caso di accertamento di una situazione di occupazione abusiva di suolo pubblico ai fini dell'attività commerciale provvede ai sensi della legge regionale n. 23/2018 alla confisca delle attrezzature e delle merci in riferimento anche all'articolo 29, comma 1 del D.Lgs n. 114/1998 .
3. Le merci confiscate sono devolute a fini assistenziali.

## **Art. 24 – Pubblicità dei prezzi di vendita**

1. Nell'esercizio del commercio su area pubblica, sia in forma itinerante che nei mercati o posteggi fuori mercato, i prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore, è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente, i prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile.

## **Art. 25 – Manifestazioni con particolari finalità**

1. Nel Comune di Silvi potranno svolgersi manifestazioni temporanee attinenti la tipologia di commercio su aree pubbliche (mercatini serali estivi, mercatini di Natale, ecc.), in relazione alle quali l'amministrazione potrà procedere all'affidamento della gestione ad associazioni o enti promotori, mediante stipula di apposita convenzione.

A tali manifestazioni temporanee potranno partecipare esclusivamente operatori in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010 e s.m.i., nonché operatori in possesso di autorizzazioni per

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

la vendita al dettaglio (su area pubblica, in forma itinerante, di esercizio di commercio in sede fissa).

2. Le aree individuate per lo svolgimento di tali manifestazioni mercatini sono definite nella apposite schede allegate al presente regolamento, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di individuare, anche su proposta di terzi, ulteriori aree sperimentali con appositi atti .
3. Alle manifestazioni suddette potranno partecipare anche produttori di proprie opere dell'ingegno così come individuati dalla legge sul diritto di autore 22 aprile 1941 n. 633 art. 1, nonché artigiani regolarmente iscritti al registro delle imprese artigiane.
4. Alle Manifestazioni potranno essere abbinati eventi di carattere culturale, sociale ed economico ed anche spettacoli o intrattenimenti pubblici, da realizzarsi nel rispetto delle vigenti norme di pubblica sicurezza e sulla base di specifiche disposizioni emanate, di volta in volta, dalla competente autorità comunale. Potranno esibirsi, previo ottenimento dell'occupazione del suolo pubblico, anche gli esercenti mestieri girovaghi e le associazioni o enti senza fini di lucro.
5. Le concessioni per i posteggi su area pubblica nell'ambito di tali manifestazioni avranno validità esclusivamente per il periodo di svolgimento delle medesime e saranno rilasciate dal Servizio SUAP sulla base dei criteri indicati in apposito atto di Giunta tenuto conto delle finalità della manifestazione stessa, e secondo le procedure ed i criteri stabiliti dal vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Al termine della manifestazione, l'area interessata dovrà essere ripulita a cura dei soggetti partecipanti e tenuta sgombra da qualsiasi genere di rifiuti; i banchi, i piani di appoggio ed altri eventuali supporti di ridotte dimensioni dovranno essere completamente rimosse a conclusione dell'iniziativa.

6. Nessun veicolo potrà sostare in prossimità dell'evento; una volta effettuato lo scarico delle merci, eventuali veicoli utilizzati dovranno essere spostati nelle apposite aree di parcheggio.

## **Art. 26 – Decadenza e Sospensione dei titoli abilitativi**

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è dichiarato decaduto:
  - a. nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 6 del presente regolamento;
  - b. nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

- c. nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti morali e/o professionali previsti, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 22 comma 4 lettera b) ed articolo 30 comma 1 del D.lgs n. 114/1998, in appendice al presente regolamento;
  - d. qualora l'operatore in possesso di titolo abilitativo non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di titoli abilitativi stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza.
2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.
  3. Il titolo abilitativo è sospeso fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall' articolo 29 comma 3 del Dlgs n. 114/1998, riportato in appendice al presente regolamento.

## **Art. 27 – Sanzioni per l'attività di commercio sulle aree pubbliche**

1. Per le violazioni delle disposizioni di commercio su area pubblica previste dal presente regolamento, nonché dalla L.R. n. 23/2008, si applicano le sanzioni previste al Titolo X del D.Lgs n. 114/1998, riportato in appendice al presente regolamento.
2. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza aver acquisito la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro duemila, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora non venga esibita la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge regionale n. 23/2018, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro cinquecento.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

5. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro seicento a euro tremila. In tale caso il Comune procede ad un invito a

# **Comune di SILVI**

*Provincia di Teramo*

regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'autorizzazione è sospesa per due mesi.

6. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della decadenza prevista dall'art. 26, comma 1 lett. d) del presente regolamento.
7. L'autorizzazione decade qualora, decorsi i due mesi di sospensione di cui al precedente comma 5, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione.
8. La mancata pulizia dell'area, così come il corretto smaltimento dei rifiuti nei contenitori messi a disposizione per il conferimento degli stessi, comporta l'irrogazione di sanzioni così come previsto dal Regolamento di Igiene Urbana.
9. Per le violazioni delle disposizioni di commercio su area pubblica previste dal presente regolamento non contemplate nei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa pari a € 300,00, come previsto con Delibera del Commissario – Giunta n. 121 del 21/06/2018.

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

## APPENDICE DEI RINVII NORMATIVI

### I. D.Lgs. 26-3-2010 n. 59

**Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.**

#### **Art. 71 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
  - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla *legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, ovvero a misure di sicurezza.
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.



# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'*articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
  - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
  - b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
  - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
- 6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'*articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, e l'*articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287*.

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

## II. Estratto Tabella A – D.Lgs. 25/11/2016 n. 222 – SEZIONE I - ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI – punto 2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

### 2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - non alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
53.	Avvio	Autorizzazione	L'autorizzazione è rilasciata <b>contestualmente alla concessione del posteggio.</b>	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 3 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
54.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
55.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

### 2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - non alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
56.	Avvio	Autorizzazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 4 e 16 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
57.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30 c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
58.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

### 2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) - alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
59.	Avvio	Autorizzazione più SCIA	<b>Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</b> L'autorizzazione è rilasciata <b>contestualmente alla concessione del posteggio.</b> <b>La notifica sanitaria</b> deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.  Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28c. 3 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regola n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

60.	Subingresso	SCIA unica	<p><b>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</b> La <b>notifica sanitaria</b> deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
61.	Cessazione	Comunicazione		<p>D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1</p>

## 2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) - alimentare

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
62.	Avvio	Autorizzazione più SCIA	<p><b>Autorizzazione per avvio dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</b> La <b>notifica sanitaria</b> deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la <b>notifica sanitaria</b> non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998, art. 28, c. 4 e 16 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
63.	Subingresso	SCIA unica	<p><b>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</b> La <b>notifica sanitaria</b> deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p>	<p>D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>
64.	Cessazione	Comunicazione		<p>D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1</p>

# Comune di SILVI

Provincia di Teramo

## III. D.Lgs. 31/03/1998, n. 114

**Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59.**

### **Art. 22. Sanzioni e revoca – comma 4 – lettera b)**

4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:
- omissis...
  - b) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno;
  - ... omissis

### **Art. 29. Sanzioni**

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'*articolo 28, commi 9 e 10*, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'*articolo 28* è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione è revocata:
  - a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
  - c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'*articolo 5, comma 2*;
  - c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell' *articolo 28*.

# **Comune di SILVI**

*Provincia di Teramo*

- 4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell' *articolo 28*.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

## **Art. 30. Disposizioni transitorie e finali – comma 1**

I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.